

ANCORA ANATOCISMO E CONFUSIONI PERICOLOSE

Inviato da Federico Lippi
 mercoledì 16 maggio 2007
 Ultimo aggiornamento giovedì 17 maggio 2007

Poiché da più soggetti: associati, lettori, tecnici, avvocati e anche magistrati, è emersa una interpretazione da una parte troppo rigorosa, dall'altro lato troppo generalizzata del fenomeno "anatocismo", pur sembrando ormai pedante, ritengo sia mio dovere precisare, e spero una volta per tutte, i "veri" effetti che si manifestano nella applicazione degli interessi sugli interessi (Anatocismo, vietato dall'articolo 1283 del codice civile).

Partendo dai concetti di base: tutte le categorie di credito previste ai sensi della sofferta legge 7.3.96 n. 108 (legge antiusura), si possono suddividere in due tipologie precise:

a).- quelli "a rimborso rateale mediante un piano di pagamenti" che comprendono una parte di rimborso di capitale (ammortamento) e una parte di interessi corrispettivi corrispondenti a quelli maturati, tra un pagamento e l'altro (in giorni), sul debito in linea capitale ancora da ammortizzare dopo il pagamento della rata attuale;

b).- quelli "a rimborso e riutilizzo variabili ed occasionali, in arco di tempo predeterminato o a revoca" (revolving credit agreement).

Mentre nella tipologia b) è generalmente applicata, alla chiusura periodica la capitalizzazione degli interessi maturati, che si ottiene addebitando nel periodo attuale, quale movimento di capitale, gli interessi maturati (e tutte quelle altre voci similari, come CMS) nel periodo precedente (ANATOCISMO DI TERZO TIPO), nella tipologia a) sono previsti tre tipi di anatocismo, ma nessuno di questi corrisponde alla ipotesi che si sta cercando di accreditare. Infatti nella tipologia a) abbiamo:

a. 1) ANATOCISMO DI PRIMO TIPO: trattasi della applicazione al piano di rimborso non del TAN bensì del TAE, che è dato dalla seguente formula:

In cui k sono i periodi di frazionamento annuo previsti per il pagamento delle rate, in cui è sempre $TAE > TAN$.

In tale modo, per effetto del metodo "PROGRESSIVO O FRANCESE" (anche per rate costanti), le quote di ammortamento di capitale risultano assai inferiori, ma mentre se a detto metodo di pianificazione applicassimo il TAN, ne deriverebbe che è sempre $TAN > TEG$ - perché in Francia, da prima della II GUERRA MONDIALE, avevano inventato il CALCOLO DEL TEG, Taux Effectif Général (ovvero Tasso Effettivo Generale), calcolato al momento della concessione del prestito -, per cui "per pareggiare i conti" hanno introdotta la I ed in tal modo diventa $TAN < TEG$, anche se di relativamente poco.

Ma detto sistema produce automaticamente che il residuo debito ammortizzato risulterà sempre inferiore al dovuto, e di conseguenza le quote di interessi corrispettivi sempre più alti: questo chiamasi “ANATOCISMO DI PRIMO TIPO O NASCOSTO”;

a. 2) ANATOCISMO DI SECONDO TIPO: trattasi di quello che permette al Settore del Credito di affermare che nel “credito fondiario è previsto dalle leggi, in deroga all’art. 1283 C.C, l’anatocismo”;

QUESTO VA SPIEGATO: nel credito fondiario, fino alla legge 175/1992, effettivamente possono essere applicati INTERESSI SULLE QUOTE DI INTERESSI CORRISPETTIVI PROPRI DEL PIANO, PURCHE' CONCORRANO ALLA COSTITUZIONE DELLE SINGOLE RATE DI AMMORTAMENTO, MA COMUNQUE A PARTIRE ESCLUSIVAMENTE DA “CIASCUNA RISPETTIVA SCADENZA”; ovvero senza che questi possano CAPITALIZZARSI A LORO VOLTA.

Comunque con il Testo Unico Bancario di cui al D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, negli articoli dal 38 al 41, non si fa più accenno a detto meccanismo e, pertanto, ad eccezione dei vecchi contratti ancora in vita, ai quali si applica il 6° comma dell’art 161 del TUB, per i mutui a partire dal 1.1. 1994 detta clausola non vale più e quindi anche questi saranno trattati come qualsiasi finanziamento ordinario.

a.3) ANATOCISMO DI TERZO TIPO: trattasi di quello che il Settore del credito applica, non solo nel caso descritto per la tipologia del gruppo b), ma anche agli INTERESSI DI MORA o RITARDATO PAGAMENTO nella tipologia di cui trattasi, ovvero facendo capitalizzare detti interessi in occasione della scadenza di ciascuna rata successiva, in progressione geometrica, come avviene nella tipologia b).

PREMESSO QUANTO SOPRA, E’ BENE MI SPIEGHI UTILIZZANDO UN ESEMPIO TIPO CHE MI E’ STATO SOTTOPOSTO

Questo riguarda un prestito personale di 5000,00 € da rimborsare in 60 rate mensili (5 anni), mediante la trattenuta del 5° dello stipendio al TAN pari a quello indicato come Tasso Effettivo Generale Medio del 20,35 % a partire dal 1 Gennaio 2006 ad interesse composto che prevederebbe, a sua detta, una rata costante di € 128,79 da cui, secondo lui emergerebbe un TEG del 24,665% con un complessivo onere di interessi di € 2.727,32, da cui secondo il proponente emergerebbe un tasso Effettivo Generale del 24,665%, mentre a suo avviso bisognerebbe applicare una rata costante di 121, 55 € , che secondo lui sarebbe calcolato ad un non meglio individuabile ammortamento ad “interessi e capitalizzazione semplice”;, che invece comporterebbe un aggravio di interessi di € 2.292,85.

Nel verificare le affermazioni del proponente, il primo piano da lui descritto, corrisponde all’Allegato B, da cui emerge un TEG del 18,667%, in quanto ha in modo anomalo applicato , per il calcolo della rata costante, il TAN e non il TAE, con conseguente onere complessivo per interessi pari a soli euro 2727,32 (allegato b). Infatti, applicando il TAE, la rata (Allegato A) ammonta ad € 133,45 ed il TEG al 20,647%, con relativo onere complessivo per interessi di euro 3.006,70.

Ho inoltre voluto verificare con il programma da me elaborato, quando stavo al Servizio Legale segreteria Insoliti dell'IMI, pubblicizzato all'interno dello stesso in data 29.6.1984 (quasi 23 anni fa) e regolarmente applicato dal mio Ufficio, per consentire alla Clientela di pagare con rate costanti i loro debiti arretrati o i debiti di risoluzione contrattuale (ovviamente riservandomi eventuali modificazioni nella ipotesi di variazione dei tassi), ed ho effettivamente ottenuto, per sua soddisfazione, proprio una rata costante di euro 121,55 (allegato E), da cui emergerebbe (bellissimo) un onere complessivo per interessi di solo Euro 2.292,85.

Ma, ahimè, detto calcolo pecca del concetto del calcolo degli interessi su piano di ammortamento, in quanto, come prima spiegato, gli interessi corrispettivi, durante l'ammortamento, si calcolano sul residuo debito in linea capitale ancora da ammortizzare, dopo il pagamento della rata attuale, in modo SEMPLICE E DIRETTO per il periodo di tempo (in giorni) intercorrente tra la rata attuale e quella successiva.

Ed a questi INTERESSI, giustamente, il Settore non può rinunciare, perché, se mi devi 5.000 e mi paghi la prima volta dopo un certo periodo (30 giorni), mi devi gli interessi semplici e diretti su detta cifra fin quando non me la cominci ad ammortizzare, ovvero sia al TAN per 30 giorni: ti piaccia o meno. Per cui, se modificassimo la suddetta procedura, applicando detto principio, su cui NON C'È NULLA DA ECCEPIRE, ci troveremmo (sempre su allegato E), a rate variabili decrescenti a partire da Euro 204,31 fino ad Euro 61,27, che ci pare poco accettabile allo scopo di mantenere il limite massimo di rimborso in 5 anni.

Mentre invece, se utilizzassimo l'ammontare della rata costante di euro 121,55, secondo il metodo giusto, o "normale" secondo il proponente, ci troveremmo (allegato C) all'effetto dei "MUTUI SONNI TRANQUILLI": cioè dopo 60 rate si sarebbero ammortizzati solo euro 3.777,57, pagando interessi corrispettivi per euro 3.515,43, e la vittima si troverebbe a dover sostenere l'ulteriore onere, per completare il rimborso, di altre 12 rate di pari importo (cioè l'allungamento di 1 anno), finendo col pagare complessivi euro 3.644,72 per interessi, oltre il rimborso dei 5.000 euro di capitale, cioè un dato ben superiore a quello che si avrebbe con l'interesse composto secondo il metodo francese, che rammento, ammonterebbe a 3.006,70.

Immaginate poi se (e non è ipotesi tanto peregrina) le care Banche arrivassero in prossimo futuro ad applicare tale sistema di calcolo anche ai mutui a tasso variabile! L'unica soluzione invece resta quella dell'ammortamento secondo il sistema Italo-vaticano (allegato D) che prevede una rata decrescente da euro 135,57 ad euro 128,57, con un onere complessivo per interessi di euro 2.973,19, facendo contente entrambe le parti, e che riproduce senza ombra di dubbio la condizione TAN=TEG (almeno solo per quanto riguarda, come per gli altri esempi, il riferimento ai solo interessi).

A QUESTO PUNTO PERÒ, MI TROVO NUOVAMENTE COSTRETTO A RIPETERMI:

Quando si vuole parlare di teorie di Economisti, che il più delle volte confermano le affermazioni di Einaudi, ben più lungimirante di tanti "occasionalisti" ed "opportunisti" economisti, alla ricerca di fare GUADAGNARE FACILMENTE IL POTENTE SETTORE DEL CREDITO CON I SOLDI ALTRUI (concetto che non dobbiamo mai scordare), ritengo che la nostra Legge 7.3.1996 n. 108, "non può andare a finire in un cassetto".

Ha rappresentato lotte, lavori, angosce, problemi !Ma la vogliamo finalmente smettere di dare manforte alle Banche SOSTENENDO LA TESI CHE IL TEG E' UGUALE AL TAEG? Come lo devo dire che il TEGM dipende dall'articolo 2 della legge 108/96 e, su tale base, la Banca d'Italia, in teorica sintonia (volutamente falsata) con la CEE, ha impartito istruzioni per la "rilevazione del tasso effettivo globale (e non generale) medio", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano n. 8 dell'8 gennaio 2003 (cioè quasi 7 anni dopo la emissione della legge Antiusura), indicando di calcolare il TEG sulla base della seguente formula:

DIMOSTRANDO L'INCOMPETENZA DI CHI HA FATTO SCRIVERE, O HA SCRITTO LA STESSA?

I numeri bancari sono determinati dalla seguente espressione:

Ora i numeri Debitori sono identificabili da un piano di ammortamento con il medesimo sistema, anche preventivamente, ovvero "EX ANTE", purché sia stato elaborato il piano stesso, ed altrettanto individuando l'ACCORDATO nel prestito concesso.

Ora, se procediamo alle opportune sostituzioni, otteniamo:

DA CUI NE CONSEGUE:

Che significherebbe:

Il che è allucinante! LA VERA FORMULA (mal riprodotta) E’:

La stessa formula può essere adottata per la tipologia a), modificandola nel modo seguente:

Questo “EX ANTE” ai sensi dell’articolo 2 della Legge del 7.3.1996 n. 108.

Per il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) calcolabile "EX POST", ai sensi del 5° comma dell’articolo 1 della Legge 7.3. 1996 n. 108, avremo invece:

Devo inoltre spronare tutti a seguire dette formule che sono quelle corrispondenti a realtà, e sollecito tutti a lasciar perdere gli oneri di calcolo imposti al Settore del Credito che competono ad esso “EX ANTE”; noi dobbiamo interessarci a tutto ciò che è “EX POST” oppure prevenire disastri, che già non sono pochi. Ci sono invece argomenti per i quali sarebbe più giusto combattere:

- PERCHE’ IN TUTTA EUROPA IL TASSO SOGLIA DI USURA E’ MISURATO NEL 30% DI PIU’ DEL TEGM , MENTRE IN ITALIA DETTA PERCENTUALE E’ DEL 50 %?

- PERCHE’ LE BANCHE NON FINANZIANO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE O PERSONE CON “QUALCHE PROBLEMUCCIO PRESSO IL CRIF “E LE FINANZIARIE LO FANNO, PERCEPENDO TASSI SUPERIORI QUALI INTERMEDIARIE DELLE BANCHE STESSE?

- PERCHE’ LE BANCHE CONTINUANO A PROMUOVERE L’ACQUISTO CASA A GIOVANI COPPIE A CONDIZIONI CHE SI PALESANO COME IMPOSSIBILI AD ESSER RISPETTATE NEL FUTURO, E CHE SUPERANO IL QUINTO DELLO STIPENDIO DI ENTRAMBI I CONIUGI (forti delle abusive informazioni CRIF, determinate da obbligatoria rinuncia ai diritti derivanti dalla legge sulla privacy per ottenere il credito ?)

SCARICA GLI ALLEGATI

